

Per “mediazione disposta dal Giudice” o obbligatoria si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione.

Testo integrale:

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Simona Boiardi,
a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente

ordinanza

ritenuto che l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale può essere decisa unitamente al merito;

ritenuto che non ricorrano i presupposti per disporre la riunione, richiesta da parte opponente, con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona tenuto conto che la riunione tra cause connesse, ex art.274 cpc, è prevista solo con riferimento a procedimenti che pendono innanzi al medesimo Tribunale mentre nel caso in esame si tratta di procedimenti pendenti innanzi a Tribunale differenti, di opposizione avverso diversi decreti ingiuntivi (con conseguente competenza funzionale dei rispettivi giudici del monitorio);

rilevato che le fideiussioni azionate non prevedono l’impegno del garante all’effettuazione del pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” mentre si prevede espressamente la corresponsione degli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore e ciò fa ritenere, sia pure, prima facie, nell’ambito di una deliberazione sommaria propria di questa fase, che trattasi di garanzia fideiussoria con conseguente non applicazione della speciale disciplina prevista nel Codice del Consumo;

ritenuto (...);

visto l’art.5 comma II dlgs.28/2010 dispone l’esperienza della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un

organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell'art.4 citato;

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

FISSA

udienza per il giorno 6 novembre 2017 ore 11.30 per verificare l'esito della procedura di mediazione;

precisa

che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità ;

Reggio Emilia, 26.4.2017

Il Giudice

Dott. Simona Boiardi